

UFFICIO TECNICO

tel. 0429/660122

fax. 0429/660122

e-mail: urbanistica@comune.villaestense.pd.it

e-mail: lavori.pubblici@comune.villaestense.pd.it

**COMUNE DI
VILLA ESTENSE**

P R O V I N C I A D I P A D O V A

Prot. n° ...2958.....

Reg. Pub. n. 159/2011

Ordinanza n. 1/2011

OGGETTO: DISCIPLINA PER LA MANUTENZIONE DEI FOSSI, LA PULITURA DELLE RIPE, LA POTATURA DELLE SIEPI E IL TAGLIO DELLE PIANTE SPORGENTI DAI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che le strade comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Villa Estense devono consentire il transito in piena sicurezza e i corpi stradali devono avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;

RILEVATA la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentivi atti ad evitare situazioni di allagamento allo scopo di evitare il danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale;

RITENUTO necessario ed opportuno di emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle ripe, alla pulitura degli argini con taglio delle erbe e rifilatura delle piante sporgenti dai terreni frontisti alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

VISTI:

- gli artt. 5, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
- gli artt. 25, 26, 27, 70, 71 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 "regolamento di esecuzione del Codice della Strada";
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- gli artt. 891 e ss. del Codice Civile;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, di provvedere quanto segue:

1. i fondi confinanti con strade comunali e vicinali ad uso pubblico devono essere arati e coltivati alla distanza minima di 1,5 mt. dal ciglio esterno del fosso stradale ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ed in particolare gli artt. 16 e 17;
2. mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile ed inoltre mantenere sgombri i fossi e canali da detriti, piante e dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
3. provvedere, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, pulire gli imbocchi intubati e rimuovere ogni materiale depositato;
4. effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine stradale;
5. effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata;
6. conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

Si avverte che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per attuare i lavori necessari a spese degli inadempienti.

Lo sfalcio dei fossi confinanti con le strade, compreso la parte di proprietà privata, dove necessario per la sicurezza stradale, verrà eseguito dall'Ente gestore, sempre con spese a carico degli inadempienti.

AVVERTE

- 1) che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati;
- 2) che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.
- 3) che è vietato:
 - procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti;
 - rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con l'ufficio tecnico Comunale.
- 4) i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi di scolo non devono essere depositati su terreno di proprietà pubblica.

La Forza Pubblica provvederà a far rispettare la presente ordinanza.

In caso di inadempienza si applicherà, a carico degli obbligati le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada, ove applicabile, per le fattispecie non previste dal Codice della strada si applicheranno sanzioni previste tra un minimo di € 75,00 ed un massimo di € 500,00, oltre all'obbligo di adempiere a quanto omissis sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla residenza municipale, li, 7 giugno 2011

IL SINDACO
f.to Oppio Paolo